

## Procedura WHISTLEBLOWING

Data approvazione	Descrizione
16-07-2024	Seconda emissione - aggiornamento
16-06-2023	Prima emissione della procedura

**Per finalità interne la presente è la numero 26 delle procedure aziendali**



## Sommario

<b>1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TERMINI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>5. CANALE DI SEGNALAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>7</b>
<b>7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>7</b>
<b>8. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>9. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>10</b>



## 1. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il Legislatore italiano ha emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, prevedendo un sistema di tutela sia per i lavoratori appartenenti al settore pubblico che per i lavoratori appartenenti al settore privato che segnalino un illecito di cui abbiano avuto conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. *whistleblowing*).

In particolare il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

Più in generale la nuova disciplina persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è quindi quello di risolvere o, se possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito aziendale o da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

Elettro Light s.r.l. (d'ora in poi solo "Elettro Light") incoraggia tutti gli Stakeholders (dipendenti, soci, collaboratori, fornitori, clienti, ecc.), a segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento – commissivo o omissivo – lesivo dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, ovvero di Elettro Light.

La società, in adempimento alla vigente normativa di cui sopra nonché sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato in questo modo un sistema atto a ricevere e gestire le suddette segnalazioni.

La presente Procedura Whistleblowing adottata da Elettro Light intende:

- garantire la riservatezza del segnalante e, nello spirito della normativa vigente, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali e di Controllo della Società di essere informati su fatti o condotte contrarie alle norme di legge nonché ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Nella presente procedura sono individuati:

- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la riservatezza dei dati personali del/della Segnalante e della fattispecie oggetto di segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- i protocolli attivati per garantire il divieto di ritorsioni e il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto Segnalante.

Il documento ha, infine, l'obiettivo di garantire che le attività di gestione della Segnalazione siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

\*



## 2. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine	Definizione
<b>whistleblowing</b>	Denuncia / segnalazione posta in essere dal whistleblower
<b>Segnalatore o whistleblower</b>	Soggetto, interno o esterno all'azienda, che effettua una segnalazione
<b>Segnalato</b>	Si intende chi è oggetto della segnalazione
<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231)</b>	Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex d.lgs. n. 231/2001"), ai sensi della legge italiana, indica il modello organizzativo adottato da Elettro Light, volto a prevenire la responsabilità penale della medesima, ovvero e in particolare ma non solo, la commissione di illeciti penali. È formato da una Parte Generale e una Parte Speciale elaborata a seguito della mappatura delle attività a rischio reato dell'azienda.
<b>Gestore delle segnalazioni</b>	È il gruppo di lavoro responsabile della gestione delle Segnalazioni, individuato nell'Organismo di Vigilanza nominato da Elettro Light ai sensi del modello ex d.lgs. 231/2001. Gestisce ed è responsabile della corretta gestione del Canale Interno, della fase di Istruttoria ("Triage") e dell'Indagine di Merito (investigazione).
<b>Canale Interno</b>	Si intende lo strumento adottato da Elettro Light per consentire l'inoltro di segnalazioni il quale garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei relativi dati personali, nonché del contenuto della Segnalazione e dei relativi documenti.

\*

## 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Può essere oggetto di segnalazione interna – attraverso, cioè, il canale whistleblowing di cui si è dotata Elettro Light – qualsiasi comportamento, atto od omissione, che integri la violazione delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea e che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Elettro Light (o si ritiene fondatamente che integri) di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza.

In particolare le segnalazioni possono avere ad oggetto le violazioni di seguito riportate

### **Violazioni delle disposizioni normative nazionali**

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite;
- i c.d. reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.



### **Violazioni della normativa europea**

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; in particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Viceversa, sono escluse dal perimetro di applicazione della presente Procedura le Segnalazioni inerenti a:

1) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

2) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al citato Decreto n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

3) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4) fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;

5) reclami commerciali;

6) richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda all'informativa adottata da Elettro Light.

Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231 dovranno essere tuttavia oggetto di Segnalazione, come previsto dalla presente Procedura.



Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie potranno e dovranno, comunque, essere portate all'attenzione di Elettro Light tramite l'impiego delle altre procedure adottate da Elettro Light (si ricorda, a titolo esemplificativo, la procedura SA8000) o, semplicemente, rivolgendosi all'ufficio personale e amministrativo o alle competenti strutture aziendali.

\*

#### 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alle funzioni preposte di procedere alle dovute e appropriate verifiche. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed accompagnate da elementi non palesemente infondati. Le segnalazioni, infatti, consistono in informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

A tal fine, la segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e pertanto deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- indicazione della sede/ufficio interessato;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni possono essere anche anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.

\*

#### 5. CANALE DI SEGNALAZIONE

È possibile effettuare le segnalazioni attraverso

**a) Canale interno** utilizzando uno dei seguenti flussi di comunicazione:

- contatto diretto con l'Organismo di Vigilanza di Elettro Light, composto da tre membri - ossia l'Avv. Giuseppe Lombardino del Foro di Padova, Presidente; l'Avv. Cristiana Tacchetto del Foro di Padova, membro esterno; il sig. Marco Vianello, membro interno -. Si indicano, all'uopo, i relativi recapiti al fine di organizzare un appuntamento anche per procedere a una eventuale segnalazione orale: Avv. Giuseppe Lombardino, 35137 Padova, Piazzetta A. Sartori, 18 - nella sua qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Elettro Light srl; posta elettronica ordinaria [odv@elettrolight.com](mailto:odv@elettrolight.com) o posta elettronica certificata al seguente indirizzo [odv.elettrolight@pec.it](mailto:odv.elettrolight@pec.it);
- depositando una segnalazione in busta chiusa nell'apposita cassetta segnalazioni a ciò appositamente dedicata presso area magazzino. È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore delle Segnalazioni della società Elettro Light srl".
- inviando una lettera cartacea tramite raccomandata a/r in busta chiusa indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Elettro Light srl, al seguente indirizzo: Avv. Giuseppe Lombardino, 35137 Padova, Piazzetta A. Sartori, 18 - nella sua qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Elettro Light srl -. È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore delle Segnalazioni della società Elettro Light srl".



b) **Canale esterno** utilizzando apposita area nel sito ANAC Whistleblowing ( <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p1> ) e seguire le apposite istruzioni cliccando su “accedi al servizio”



Accedi ai servizi ▾ Informati e partecipa ▾ Conosci ANAC ▾ Consulta i documenti ▾ |



È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando: il canale interno non è previsto e non è attivo; la segnalazione interna non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Chiunque all'interno della struttura aziendale o all'esterno (a titolo esemplificativo il Collegio Sindacale e, o il Revisore Legale) riceva una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza di Elettro Light, attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto e ove possibile). È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie, anche in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti, anche disciplinari, da parte di Elettro Light.

\*

## 6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione a seguito della Segnalazione.

Il divieto di ritorsione è esteso anche ai soggetti connessi al Segnalante quali Facilitatori (ovvero persone fisiche che eventualmente assistano il segnalante nel processo di segnalazione), familiari del Segnalante ed enti giuridici connessi al Segnalante.

Sono configurabili come ritorsioni le seguenti condotte, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023, pur da intendersi quale catalogo non tassativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;



- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'Autorità Giudiziaria può adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela dei diritti del segnalante, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Il segnalante viene tutelato, altresì, attraverso:

- il diritto alla riservatezza, a meno che non sia lui stesso ad esprimere il consenso alla rivelazione della sua identità;
- il corretto trattamento dei dati personali nel caso la segnalazione non fosse anonima.

\*

## 7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 24/2023, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

Le suddette limitazioni di responsabilità operano a condizione che:

a) il segnalante, al momento della rivelazione o diffusione, avesse fondati motivi di ritenere che

- la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione
- le suddette informazioni fossero vere
- la violazione rientrasse tra quelle previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e di cui al paragrafo 5 della presente procedura

b) la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023

Non è però esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante in caso di

- comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione;
- comportamenti posti in essere per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni previsti dalla legge come reato.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, nonché di repressione delle condotte antisindacali.



Ad ogni modo, il soggetto che

- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, finalizzate al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a persone, processi o alla Società;
- effettui una segnalazione fuori dai casi e/o dalle modalità previste dal D. Lgs. n. 24/2023 decada dalle misure di protezione e sostegno previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e può essere soggetto anche a provvedimenti disciplinari, in linea con il CCNL di riferimento, oltre che alle ulteriori opportune.

\*

## 8. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni ricevute secondo il Canale Interno saranno gestite tramite l'espletamento delle seguenti fasi:

### 8.1 Protocollo e custodia:

Al ricevimento della Segnalazione, la medesima verrà protocollata assegnandole un codice alfanumerico identificativo non riconducibile alle generalità del Segnalante con precisa identificazione dei seguenti elementi:

- giorno e ora di ricezione;
- oggetto della segnalazione;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a inviare, se possibile (*vedasi infra*), una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione al Segnalante. La comunicazione verrà inviata attraverso il medesimo sistema utilizzato dal Segnalante o con modalità espressamente autorizzate dallo stesso.

Nel caso di segnalazioni anonime ove non venga indicato dal Segnalante un recapito (fisico o di posta elettronica), il Gestore delle Segnalazioni darà conto di quanto sopra nonché dello stato della segnalazione applicando apposito avviso in corrispondenza della cassetta dedicata alle segnalazioni che ivi ci occupano presso l'area magazzino della sede legale di Elettro Light.

La documentazione dovrà essere raccolta in un fascicolo riservato custodito dal Gestore delle Segnalazioni ossia dall'Organismo di Vigilanza, e in particolare presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Lombardino sito a Padova i Piazzetta Sartori n. 18.

È onere del Gestore delle Segnalazioni provvedere a garantire il necessario livello di riservatezza del Segnalante e a gestire tutta la documentazione cartacea/informatica correlata alla Segnalazione pervenuta implementando idonee misure tecniche ed organizzative di sicurezza.

Nel caso di Segnalazione pervenuta tramite messaggio vocale o colloquio riservato, la documentazione e i verbali degli incontri dovranno essere raccolti in un fascicolo riservato custodito nel luogo e con le modalità appena sopra indicate. Sulle modalità di conservazione della documentazione, per tutto quanto non previsto all'interno della presente procedura, si fa riferimento all'art. 14 D. Lgs. 24/2023.

### 8.2 Istruttoria

Il gestore delle segnalazioni, svolti gli incumbenti di cui sopra, conduce un'analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una violazione potenziale o effettiva e, nel merito, l'ammissibilità della segnalazione, ossia:

- Accertamento preliminare della tipologia di illecito segnalato;
- Valutazione preliminare di ammissibilità della Segnalazione con riferimento alla qualifica soggettiva del Segnalante, alla descrizione dei fatti e agli eventuali documenti nonché evidenze presentate a supporto;
- Identificazione dell'Organo Societario competente per la tipologia di violazione segnalata (i.e. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, DPO, Datore di Lavoro prevenzionistico, Responsabile HR, ecc.);

Il Gestore delle Segnalazioni, se possibile (ovvero se il Segnalante ha indicato un recapito, fisico o di posta elettronica, dove poter essere contattato) e se ritenuto opportuno, potrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante.

A seguito dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni redigerà uno specifico memorandum o verbale da cui risulti l'esito della fase di istruttoria. Il verbale verrà conservato nel fascicolo riservato.



### 8.3 Indagine di merito

Conclusa la fase istruttoria preliminare, in caso di esito negativo, la segnalazione sarà archiviata conformemente alla normativa vigente; il segnalante ne verrà informato attraverso il medesimo sistema utilizzato per l'inoltro della segnalazione o con modalità espressamente autorizzate dallo stesso.

Nel caso di segnalazioni anonime ove non venga indicato dal Segnalante un recapito (fisico o di posta elettronica), il Gestore delle Segnalazioni darà conto di quanto sopra nonché dello stato della segnalazione applicando apposito avviso in corrispondenza della cassetta dedicata alle segnalazioni che ivi ci occupano presso l'area magazzino della sede legale di Elettro Light.

Se la segnalazione non rientra tra quelle oggetto della presente procedura, il Segnalante potrà essere rinviato ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

In caso, invece, di esito positivo, la segnalazione verrà ulteriormente approfondita tramite attività di indagine/investigativa. L'indagine di merito (o "Investigazione") è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione.

L'indagine di merito ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

L'investigazione potrà essere effettuata dal Gestore delle Segnalazioni, dai singoli membri dello stesso, dai soggetti assegnatari, da uffici della Società espressamente incaricati dal Gestore delle Segnalazioni o da specialisti esterni ed indipendenti individuati ed incaricati dal Gestore delle Segnalazioni.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'Investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato predisporrà un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Durante l'indagine il gestore delle segnalazioni può chiedere al segnalante, se ciò sia possibile, di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite nel rispetto del principio di buona fede.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne informa il Segnalante e il Consiglio di Amministrazione di Elettro Light mediante apposita relazione che riassume le indagini effettuate, le modalità, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine e gli elementi raccolti.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Gestore delle Segnalazioni, parimenti, informa il Consiglio di Amministrazione di Elettro Light indicando, nella relazione di cui sopra, anche le raccomandazioni relative alle azioni da intraprendere, definite di volta in volta in relazione alla specificità della situazione.

Il gestore delle segnalazioni è quindi incaricato di verificare la segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del segnalante, della persona segnalata e di tutte le parti coinvolte nella segnalazione.

L'Indagine di merito dovrà essere completata entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni rilascerà un'informativa al Segnalante, se possibile, dando riscontro dell'esito dell'indagine. Il riscontro dovrà essere trasmesso al Segnalante utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato per la Segnalazione o con le modalità espressamente autorizzate dallo stesso.

Nel caso di segnalazioni anonime ove non venga indicato dal Segnalante un recapito (fisico o di posta elettronica), il Gestore delle Segnalazioni darà conto di quanto sopra applicando apposito avviso in corrispondenza della cassetta dedicata alle segnalazioni che ivi ci occupano presso l'area magazzino della sede legale di Elettro Light, limitandosi tuttavia a indicare soltanto le conclusioni raggiunte senza fornire indicazioni che possano compromettere la riservatezza.

\*



## 9. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Viene garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante, secondo gli obblighi di cui all'art. 12 commi 2 e ss. del D.Lgs. 24/2023, sia durante tutte le fasi del processo, sia dopo l'archiviazione. Il Gestore delle Segnalazioni e tutti i soggetti ritenuti maggiormente competenti nella gestione della segnalazione eventualmente incaricati dallo stesso sono tenuti alla riservatezza dei dati personali e delle circostanze oggetto della Segnalazione.

La massima riservatezza è garantita sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione delle segnalazioni.

L'identità del Segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 2 D.Lgs. 24/2023, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il consenso espresso della persona segnalante.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge italiana e del Regolamento Europeo 679/2016. Nel caso di segnalazioni relative a situazioni verificatesi in Paesi diversi dall'Italia o di un segnalante non residente in Italia, la segnalazione, i dati del segnalante e la documentazione a questa associata sono comunque trattati in base alle disposizioni di legge italiane ed al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Documenti, foto, video, registrazioni audio inviate dal segnalante che possono rappresentare una violazione della "privacy", della riservatezza o di altro diritto personale, o che abbiano contenuto diffamatorio e calunnioso, possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari e/o di segnalazione alle autorità competenti.

